



## CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

*Al Signor Procuratore generale della Repubblica  
sede*

*Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati  
PERUGIA - TERNI - SPOLETO*

*Ai Signori Presidenti delle Camere Penali  
PERUGIA - TERNI - SPOLETO*

Perugia, 1 settembre 2021

OGGETTO: disciplina delle udienze per il mese di settembre 2021

Segnalo alle SS.LL. che, come noto, l'art. 7 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, entrato in vigore in pari data, prevede che le disposizioni introdotte dalla normativa speciale correlata alla gestione della pandemia da Covid-19 (fra cui quelle concernenti la necessità di richieste *ad hoc* di trattazione in presenza per i giudizi di appello, ai sensi del decreto legge n. 137/2020, come convertito dalla legge n. 176/2020) continuino ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021. Il secondo comma del citato art. 7, tuttavia, stabilisce in via transitoria che la disciplina derogatoria non troverà applicazione limitatamente ai processi ove l'udienza di trattazione sia stata fissata entro il 30 settembre.

Per effetto di tale deroga alla generale previsione di proroga della legislazione emergenziale, lo svolgimento delle udienze di trattazione per il mese di settembre sarà soggetto, a prescindere dalla data del decreto di fissazione, alla disciplina ordinaria: ciò comporta che le udienze in programma dinanzi a questa Corte (nello specifico, nei giorni 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24 e 28 settembre 2021) si

terranno con l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti private, non subordinato a richieste di discussione orale. L'udienza del 15 settembre, essendo dedicata alla trattazione di procedimenti di esecuzione e dunque non soggetta alle previsioni speciali sopra richiamate, verrà tenuta nelle consuete forme in presenza; quelle del 22 e 29 settembre, dinanzi alla Corte di assise di appello, riguarderanno prosecuzioni di processi per i quali vi è già stata istanza di svolgimento in presenza.

Ne deriva pertanto che, per i processi fissati nelle udienze appena evidenziate, non sarà necessario formalizzare richieste di trattazione orale (su cui, laddove presentate, si disporrà il non luogo a provvedere) o far pervenire conclusioni scritte (fermo restando che, qualora venissero depositate, potranno valere comunque come memorie o note di udienza). Il presente provvedimento deve intendersi correttivo di ogni eventuale comunicazione pervenuta ai Signori Avvocati durante il periodo feriale, in esito a istanze di trattazione in presenza: ciò, segnatamente, laddove ne fosse stata erroneamente rilevata la tardività.

Al fine di agevolare la conduzione e la speditezza delle udienze medesime, segnalo altresì che, in via preliminare, i Signori Avvocati che assistano parti appellanti (in ipotesi, non comparse o non interessate a rendere dichiarazioni) verranno invitati a far presente se intendano limitare la propria partecipazione formalizzando conclusioni di semplice richiamo ai motivi di impugnazione: in tal caso, ove il Procuratore generale ritenesse a sua volta di discutere il processo attraverso richieste non bisognevoli di specifica illustrazione, i relativi giudizi potranno essere chiamati prima degli altri, indipendentemente dal numero di ruolo, e trattenuti per la decisione.

Con riguardo ai processi che si svolgeranno a partire dal 1 ottobre 2021 e (allo stato) sino al 31 dicembre 2021, tornerà invece in vigore la più volte richiamata normativa emergenziale: il che comporta, per le parti interessate, la necessità di avanzare richiesta di trattazione orale nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima delle relative udienze.

Ringrazio per la collaborazione e saluto le SS.LL. con la più viva cordialità

Il Presidente di sezione  
Paolo Micheli  
